

27

MOD. 118
Ambiente - 14
CORTE DEI CONTI
30.12.04 003315
UFF. CONTR. INFRASTR. E TERRITORIO



REG.TO ALLA CORTE DEI CONTI
Add. 26 GEN. 2005
UFFICIO CONTROLLO ATTI MINISTER
DEL TERRITORIO ED ASSETT
INFRASTRUTTURE ED ASSETT
Reg. N° 1 Fog. 117
IL CONSOLEGGIERE
e. Valentini

*Il Ministro dell' Ambiente e
della Tutela del Territorio*

**DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
E CON IL MINISTRO DELLA SALUTE**



VISTA la Legge dell'8 luglio 1986 n. 349;

VISTO il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e ss.mm.ii., ed in particolare il comma 14 dell'articolo 17, che detta la disciplina delle attività di bonifica e di ripristino ambientale dei siti inquinati;

VISTO il Decreto del Ministero dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, recante "Criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati", ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO in particolare l'articolo 15, comma 4, che dispone che il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, commercio e dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la Regione territorialmente competente, approvi il Progetto definitivo tenendo conto delle conclusioni dell'istruttoria tecnica ed autorizzi la realizzazione dei relativi interventi;

VISTO in particolare il comma 5 del medesimo articolo 15 che dispone che qualora gli interventi di bonifica e ripristino ambientale prevedano la realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, l'approvazione di cui al comma 4 è subordinata all'acquisizione della relativa pronuncia di compatibilità. In tali casi i termini previsti dal D.M. 25 ottobre 1999, n. 471 sono sospesi sino alla conclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale;

VISTO in particolare il comma 6 del citato articolo 15, per il quale l'autorizzazione del Progetto definitivo produce gli effetti di cui all'articolo 10, comma 10, del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471, e pertanto sostituisce, ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del Progetto definitivo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente. L'autorizzazione costituisce altresì variante urbanistica e comporta

Au

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S

dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori, qualora la realizzazione e l'esercizio dei suddetti impianti ed attrezzature rivesta carattere di pubblica utilità;

VISTO l'art. 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale" che individua, tra gli altri, l'intervento relativo ai siti di Gela e Priolo, come intervento di bonifica di interesse nazionale;

VISTO il decreto di perimetrazione dei siti di interesse nazionale di Gela e Priolo del 10 gennaio 2000 del Ministro dell'ambiente;

VISTO l'elaborato "Progetto definitivo di bonifica acque di falda dello stabilimento multisocietario trasmesso da Raffineria di Gela S.p.A., Syndial S.p.A., Polimeri Europa S.p.A., ISAF S.p.A. in liquidazione, con 3 allegati" acquisito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con prot. n. 12745/RIBO/B del 23/12/03, e le note integrative "Progetto definitivo di bonifica acque di falda" trasmesso da ENI Divisione Refining & Marketing acquisito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con prot. n. 1709/QdV/B del 16/02/04, e "Sito di interesse nazionale di Gela Progetto definitivo di bonifica della falda", trasmessa da Syndial S.p.A. e acquisito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con prot. n. 4759/QdV/DI del 25.03.04, con le quali sono stati forniti elementi informativi aggiuntivi relativi al pretrattamento delle acque provenienti dall'area Isola 2 a maggior carico degli organoclorurati, alla capacità dell'impianto oggetto del presente decreto di abbattere il carico di benzene presente nelle acque afferenti all'impianto, ed è stato comunque assunto l'impegno da parte delle Aziende titolari dell'intervento (Raffineria di Gela S.p.A., Syndial S.p.A., Polimeri Europa S.p.A., ISAF S.p.A. in liquidazione) di dar corso, qualora ne emerga la necessità dopo un periodo di monitoraggio, della durata massima di dodici mesi di messa in esercizio dell'impianto, ad interventi aggiuntivi volti a garantire anche per la corrente di rigetto dell'osmosi inversa il rispetto dei limiti di cui alla tabella "Acque sotterranee" dell'All. 1 al D.M. n. 471/99;

VISTA la nota "Concentrazione di Selenio nelle acque di falda" trasmessa dalla Raffineria di Gela S.p.A. ed acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con prot. n. 4352/QdV/DI del 19/03/04, con la quale l'Azienda ha comunicato che nuove analisi effettuate dall'Azienda medesima hanno dimostrato che la concentrazione di Selenio nelle acque da trattare risulta essere inferiore al limite di cui alla tabella "Acque sotterranee" dell'All. 1 al D.M. n. 471/99 e che pertanto allo scarico della corrente di rigetto la concentrazione di tale analita risulterà inferiore a detto limite;

VISTI gli esiti della Conferenza di servizi, ex art. 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., del 31 marzo 2004 ha deliberato di considerare approvabile il Progetto oggetto del presente Decreto in ragione del fatto che le informazioni aggiuntive fornite dalla Società titolare dell'intervento hanno consentito di superare gli elementi di criticità relativi al trattamento dei composti

organoclorurati e del benzene emersi nel corso dell'istruttoria, del fatto che lo scarico della corrente di rigetto rispetterà anche per il Selenio il limite di cui alla tabella "Acque sotterranee" dell'All. 1 al D.M. n. 471/99, a condizione che le Aziende titolari dell'intervento (Raffineria di Gela S.p.A., Syndial S.p.A., Polimeri Europa S.p.A., ISAF S.p.A. in liquidazione) diano corso, qualora ne emerga la necessità dopo i primi sei mesi di esercizio dell'impianto, ad interventi aggiuntivi volti a garantire anche per la corrente di rigetto dell'osmosi inversa il rispetto dei limiti di cui alla tabella "Acque sotterranee" dell'All. 1 al D.M. n. 471/99;

VISTO l'elaborato progettuale "Integrazione al progetto definitivo di bonifica delle acque di falda dello stabilimento multisocietario di Gela - Sbarramento aree omogenee T e V Pozzi e diaframma" presentato dalla Raffineria di Gela S.p.A. ed acquisito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con prot. n. 10411/QdV/DI del 15/06/04, che integra il "Progetto definitivo di bonifica acque di falda dello stabilimento multisocietario trasmesso da Raffineria di Gela S.p.A., Syndial S.p.A., Polimeri Europa S.p.A., ISAF S.p.A. in liquidazione, con 3 allegati" acquisito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con prot. n. 12745/RIBO/B del 23/12/03, e la nota integrativa "Progetto definitivo di bonifica acque di falda" trasmesso da ENI Divisione Refining & Marketing acquisito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con prot. n. 1709/QdV/B del 16/02/04, prevedendo sulla base di una revisione del modello idrodinamico un incremento dei pozzi di emungimento sino a raggiungere una portata totale di 52 mc/ora nonché la realizzazione di un diaframma sospeso;

CONSIDERATO che in detto elaborato progettuale "Integrazione al progetto definitivo di bonifica delle acque di falda dello stabilimento multisocietario di Gela - Sbarramento aree omogenee T e V Pozzi e diaframma" è anche contenuto, come allegato, il progetto relativo alle opere di scavo dei nuovi pozzi, delle connessioni e del diaframma sospeso, alla conseguente movimentazione dei terreni ed al loro stoccaggio;

CONSIDERATO che l'incremento di portata delle acque di falda derivante dalla realizzazione dei nuovi pozzi, rientra nella capacità dell'impianto di trattamento delle acque di falda contenuto nell'elaborato progettuale "Progetto definitivo di bonifica acque di falda dello stabilimento multisocietario" e che pertanto non viene modificato in maniera sostanziale il predetto progetto definitivo ritenuto approvabile dalla Conferenza di servizi decisoria del 31/03/04;

VISTI gli esiti della Conferenza di servizi, ex art. 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., del 30 giugno 2004 che ha deliberato di considerare approvabile l'elaborato progettuale "Integrazione al progetto definitivo di bonifica delle acque di falda dello stabilimento multisocietario di

Gela – Sbarramento aree omogenee T e V Pozzi e diaframma” ed il relativo allegato concernente la gestione dei terreni di scavo;

CONSIDERATO che la bonifica dei suoli dell’area del sito multisocietario di Gela, alla cui sottostante falda si riferisce il presente decreto, sarà oggetto di separata decretazione;

CONSIDERATO che il progetto di bonifica dell’area dove sarà realizzato l’impianto di trattamento delle acque di falda del sito multisocietario di Gela, alla cui sottostante falda si riferisce il presente decreto, sarà oggetto di separata decretazione;

RITENUTO di poter procedere all’approvazione con prescrizioni del progetto di bonifica della falda, fermo restando l’obbligo delle Aziende titolari dell’intervento (Raffineria di Gela S.p.A., Syndial S.p.A., Polimeri Europa S.p.A., ISAF S.p.A. in liquidazione) ad effettuare la bonifica dei suoli e del sottosuolo contaminati a livelli superiori ai limiti di concentrazione massima ammissibile fissati dalla tabella 1 del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471;

VISTA la nota della Presidenza della Regione Siciliana prot. n. 1730 – ter 10 dell’11 agosto 2004 indirizzata all’Assessorato Regionale territorio e ambiente della Regione medesima;

VISTO il parere dell’Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana prot. n. 15459/184.11.2003 del 17 settembre 2003;

VISTA la nota n. 65376 del 08 Ottobre 2004 con la quale la Regione Siciliana esprime l’intesa sul presente provvedimento;

DECRETA

ART. 1

1. È approvato il Progetto definitivo di bonifica delle acque di falda dello stabilimento multisocietario di Gela (CL) costituito dai seguenti elaborati:
 - a. Progetto definitivo di bonifica delle acque di falda dello stabilimento multisocietario di Gela - dicembre 2003 e dai relativi allegati:
 - Allegato 1: Impianto di trattamento acque di falda – Progetto definitivo;
 - Allegato 2: Progetto definitivo di bonifica aree Syndial;
 - Allegato 3: Progetto definitivo di bonifica area ISAFpresentato da Raffineria di Gela S.p.A., Polimeri Europa S.p.A., Syndial S.p.A., ISAF S.p.A. in liquidazione, ed acquisito dal Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio al prot. n. 12745/QdV/DI del 23 dicembre 2003,

- b. Integrazione al progetto definitivo di bonifica delle acque di falda dello stabilimento multisocietario di Gela – Sbarramento aree omogenee T e V Pozzi e diaframma presentato dalla Raffineria di Gela S.p.A. ed acquisito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con prot. n. 10411/QdV/DI del 15/06/04,

a condizione che le Aziende titolari dell'intervento (Raffineria di Gela S.p.A., Syndial S.p.A., Polimeri Europa S.p.A., ISAF S.p.A. in liquidazione) diano corso, qualora ne emerga la necessità dopo i primi sei mesi di esercizio dell'impianto, ad interventi aggiuntivi volti a garantire anche per la corrente di rigetto dell'osmosi inversa il rispetto dei limiti di cui alla tabella "Acque sotterranee" dell'All. 1 al D.M. n. 471/99.

2. Gli elaborati progettuali saranno conservati presso l'Archivio della Direzione per la qualità della vita del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, unitamente al verbale della Conferenza di servizi decisoria del 20/04/2004 di approvazione degli stessi.
3. L'area oggetto della realizzazione dell'impianto di trattamento acque di falda sarà oggetto di separata decretazione.
4. È autorizzata la realizzazione degli interventi indicati nel Progetto definitivo di bonifica oggetto del presente decreto.
5. Il Progetto dovrà essere realizzato nel rispetto dei criteri e delle modalità previste.
6. La corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di cui al comma 1 sono attestati da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia di Caltanissetta ai sensi degli articoli 17, comma 8, del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e del Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 25 ottobre 1999, n. 471.
7. È fatto salvo l'obbligo di acquisire le autorizzazioni alla realizzazione di opere ed all'esercizio di attività non comprese nel Progetto definitivo di bonifica oggetto del presente decreto.

ART. 2


1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed imprevisi volumi di rifiuti o di terreno con concentrazioni di inquinanti superiori a quelle limite accettabili indicate nella tabella 1 dell'allegato 1 al D.M. n. 471/99 per la destinazione d'uso del sito che comportino una variazione delle dimensioni e/o delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla

bonifica previsti nel progetto oggetto del presente decreto, dovrà essere predisposta dalle Aziende titolari dell'intervento (Raffineria di Gela S.p.A., Polimeri Europa S.p.A., Syndial S.p.A., ISAF S.p.A. in liquidazione) un'apposita variante al Piano di gestione dei rifiuti da sottoporre alla procedura di cui all'articolo 15, commi 3 e 4 del D.M. n. 471/99.


ART. 3

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel Progetto approvato, dovrà essere prestata una fidejussione a cura delle Aziende titolari dell'intervento (Raffineria di Gela S.p.A., Polimeri Europa S.p.A., Syndial S.p.A., ISAF S.p.A. in liquidazione) a favore della Regione Siciliana, per una somma pari al 20% dell'importo dell'intervento stimato nel Progetto oggetto del presente decreto in € 40.476.600,00 (quarantamilioniquattrocentosettantaseimilaseicento/00).


**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO**



IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE



IL MINISTRO DELLA SALUTE



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
presso il MINISTERO AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

VISTO n. 814
Addi, 16/12/04

IL DIRETTORE

